

DELIBERAZIONE 15 DICEMBRE 2015
615/2015/R/EEL

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ESSENZIALI, SOGGETTI AL
REGIME 91/14, PER L'ANNO 2015

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 15 dicembre 2015

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2010, ARG/elt 247/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 247/10);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 208/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 208/11);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 447/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 447/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 667/2014/R/eel;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 521/2014/R/eel, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 521/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 668/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 668/2014/R/eel);
- la comunicazione di E.ON ENERGY TRADING S.P.A. (oggi E.ON GLOBAL COMMODITIES SE, di seguito: E.ON), in data 30 novembre 2010 – prot. Autorità 3 dicembre 2010, n. 39819 (di seguito: comunicazione E.ON);

- la comunicazione di EDIPOWER S.P.A. (di seguito: EDIPOWER), in data 28 novembre 2014 – prot. Autorità 28 novembre 2014, n. 34737;
- la comunicazione di EDISON TRADING S.P.A. (di seguito: EDISON TRADING), in data 4 dicembre 2014 – prot. Autorità 5 dicembre 2014, n. 35490;
- la comunicazione di ERG POWER GENERATION S.P.A. (di seguito: ERG PG), in data 10 dicembre 2015, prot. Autorità n. 35984, dell’11 dicembre 2014;
- la comunicazione di ISAB S.R.L. (di seguito: ISAB), in data 12 dicembre 2014 – prot. Autorità 15 dicembre 2014, n. 36454;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.P.A. (di seguito: ENEL PRODUZIONE), in data 18 dicembre 2014 – prot. Autorità 19 dicembre 2014, n. 37157;
- la comunicazione di ERG PG, in data 10 luglio 2015, prot. Autorità n. 20837, del 13 luglio 2015 (di seguito: comunicazione ERG PG);
- la comunicazione di EDISON TRADING, in data 7 agosto 2015 – prot. Autorità 7 agosto 2015, n. 23777 (di seguito: prima comunicazione EDISON TRADING);
- la comunicazione di EDISON TRADING, in data 7 agosto 2015 – prot. Autorità 7 agosto 2015, n. 23778 (di seguito: seconda comunicazione EDISON TRADING);
- la comunicazione di EDISON TRADING, in data 7 agosto 2015 – prot. Autorità 7 agosto 2015, n. 23780 (di seguito: terza comunicazione EDISON TRADING);
- la comunicazione di EDIPOWER, in data 12 agosto 2015 – prot. Autorità 17 agosto 2015, n. 24274 (di seguito: comunicazione EDIPOWER);
- la comunicazione di ISAB, in data 30 settembre 2015 – prot. Autorità 1 ottobre 2015, n. 28379 (di seguito: prima comunicazione ISAB);
- la comunicazione di ISAB, in data 5 ottobre 2015 – prot. Autorità 5 ottobre 2015, n. 28748 (di seguito: seconda comunicazione ISAB);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, in data 30 settembre 2015 – prot. Autorità 9 ottobre 2015, n. 29523 (di seguito: comunicazione ENEL PRODUZIONE);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE S.P.A. (di seguito: EP PRODUZIONE), in data 2 novembre 2015, prot. Autorità n. 33056, del 4 novembre 2015 (di seguito: comunicazione EP PRODUZIONE);
- la comunicazione congiunta di EP PRODUZIONE ed E.ON, in data 13 novembre 2015, prot. Autorità n. 35313, del 25 novembre 2015 (di seguito: comunicazione EP/E.ON).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 23, comma 3*bis*, del decreto-legge 91/14 prevede che, sino all’entrata in operatività dell’elettrodotto 380 kV “Sorgente-Rizziconi” tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare:
 - le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW siano considerate risorse

- essenziali per la sicurezza del sistema elettrico e debbano essere offerte sul mercato del giorno prima;
- l'Autorità definisca le modalità di offerta e remunerazione delle predette unità, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale residuo investito riconducibile alle stesse unità, in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico;
 - con la deliberazione 447/2014/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 91/14;
 - nell'ambito del procedimento citato al precedente alinea, la deliberazione 521/2014/R/eel definisce i criteri di offerta e remunerazione delle unità di produzione soggette alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3bis, del decreto-legge 91/14 (di seguito: regime 91/14);
 - la capacità di produzione essenziale *ex* decreto-legge 91/14, che, secondo quanto disposto dalla deliberazione 521/2014/R/eel, è indicata da Terna in una sezione dedicata dell'elenco degli impianti essenziali, può essere classificata in:
 - capacità di produzione considerata essenziale da Terna per soddisfare il fabbisogno dei servizi di dispacciamento nell'anno medesimo (di seguito: impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06);
 - capacità di produzione essenziale *ex* decreto-legge 91/14 diversa da quella descritta al precedente alinea (di seguito: unità essenziali addizionali);
 - ai sensi della deliberazione 521/2014/R/eel, che prevede specifiche norme di raccordo tra il regime 91/14 e i regimi di cui alla deliberazione 111/06, ciascun impianto essenziale *ex* deliberazione 111/06, se ammesso a uno dei regimi regolati dal Titolo 2 della deliberazione medesima (regimi tipici e regimi alternativi), è soggetto alla disciplina dei menzionati regimi esclusivamente nelle ore in cui, per qualsiasi ragione, non si applica il regime 91/14;
 - Terna ha pubblicato l'elenco delle unità soggette al regime 91/14, che include, tra le altre, le unità degli impianti San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV di EDIPOWER, Milazzo di EDISON TRADING, Anapo, Augusta, Guadalami, Porto Empedocle, Priolo e Termini Imerese di ENEL PRODUZIONE, Trapani Turbogas di EP PRODUZIONE, CTE Nuce Nord di ERG PG e Isab Energy di ISAB; tra gli impianti appena elencati, gli impianti San Filippo del Mela 150kV, Porto Empedocle e Trapani Turbogas sono altresì impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06, ammessi al regime di reintegrazione, rispettivamente, con le deliberazioni 668/2014/R/eel, ARG/elt 208/11 e ARG/elt 247/10;
 - gli utenti del dispacciamento che dispongono di unità essenziali soggette al regime 91/14 hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuna delle citate unità, in relazione al periodo dall'1 gennaio 2015 al giorno di entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi, ai sensi del combinato disposto del comma 3.1, lettera b), della deliberazione 521/2014/R/eel e del comma 63.13 della deliberazione 111/06; il menzionato

- corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- il combinato disposto del comma 3.1, lettera aa), della deliberazione 521/2014/R/eel e del comma 65.30 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi degli articoli 3 e 4 e i commi degli articoli 63, 64 e 65 citati nel prosieguo sono da considerare relativi, rispettivamente, alla deliberazione 521/2014/R/eel e alla deliberazione 111/06) prevede che, con riferimento a una determinata unità nella propria disponibilità soggetta al regime 91/14, l'utente del dispacciamento possa richiedere un acconto del Corrispettivo, a condizione che:
 - l'unità essenziale *ex* decreto-legge 91/14 sia stata anche ammessa al regime di reintegrazione dei costi, di cui all'articolo 65, per l'anno considerato;
 - nel caso delle unità essenziali aggiuntive, la decorrenza dell'operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi sia successiva al giorno 31 agosto dell'anno cui si riferisce il Corrispettivo;
 - nell'ultima nota pubblicata da Terna in merito allo stato di avanzamento dei lavori di completamento dell'intervento Sorgente-Rizziconi, l'entrata in operatività dello stesso è prevista nel mese di giugno 2016; conseguentemente, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2015 può essere richiesto con riferimento sia agli impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi *ex* deliberazione 111/06, sia alle unità essenziali aggiuntive;
 - l'eventuale acconto del Corrispettivo è pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del primo semestre dell'anno considerato e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo semestre e il 50% della stima dei costi fissi indicata nella relazione tecnico-economica previsionale *ex* comma 4.2 e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti del semestre stesso;
 - il riconoscimento dell'acconto del Corrispettivo per l'anno 2015 è stato richiesto da:
 - EDIPOWER, per gli impianti San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV, con la comunicazione EDIPOWER;
 - EDISON TRADING, per l'impianto Milazzo, con la prima, la seconda e la terza comunicazione EDISON TRADING;
 - ENEL PRODUZIONE, per gli impianti Anapo, Augusta, Guadalami, Porto Empedocle, Priolo e Termini Imerese, con la comunicazione ENEL PRODUZIONE;
 - EP PRODUZIONE, per l'impianto Trapani Turbogas, con la comunicazione EP PRODUZIONE;
 - ERG PG, per l'impianto CTE Nuce Nord, con la comunicazione ERG PG;
 - ISAB, per l'impianto Isab Energy, con la prima e la seconda comunicazione ISAB;
 - con la comunicazione EP/E.ON, le omonime società hanno, tra l'altro:
 - comunicato la decorrenza del trasferimento del ruolo di utente del dispacciamento con riferimento all'impianto Trapani Turbogas;
 - congiuntamente richiesto all'Autorità, sulla base degli accordi intercorsi tra le predette società, che sia riconosciuto a EP Produzione l'importo del corrispettivo

ex comma 63.13 e dei relativi acconti, per l'anno 2015, con riferimento a detto impianto;

- il combinato disposto del comma 3.1, lettera bb) e del comma 65.34 stabilisce che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento dell'acconto e del saldo del Corrispettivo sia determinato conformemente alle disposizioni del regime 91/14;
- rispetto alle unità soggette al regime 91/14, i relativi utenti del dispacciamento sono al momento esposti finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; l'acconto del Corrispettivo è volto proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dagli utenti interessati.

RITENUTO OPPORTUNO:

- che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui sono sottoposti gli utenti titolari di unità soggette al regime 91/14, Terna riconosca a detti utenti l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2015, con riferimento alle unità per le quali hanno presentato apposita istanza;
- per quanto attiene agli impianti San Filippo del Mela 150kV, San Filippo del Mela 220kV, Milazzo, Anapo, Augusta, Guadalami, Porto Empedocle, Priolo, Termini Imerese e Isab Energy, determinare l'acconto del Corrispettivo come pari a quanto richiesto dai corrispondenti utenti del dispacciamento;
- nel caso degli impianti Trapani Turbogas e CTE Nuce Nord, stabilire che sia riconosciuto un importo dell'acconto del Corrispettivo inferiore rispetto a quanto richiesto dai relativi utenti, al fine di tenere conto del vincolo al riconoscimento dei costi fissi rappresentato dal 50% della stima dei medesimi costi indicata nella relazione tecnico-economica previsionale *ex* comma 4.2; in particolare, per quanto attiene all'impianto Trapani Turbogas, la menzionata stima, contenuta nella comunicazione E.ON, è stata ridotta per considerare che alcune immobilizzazioni tecniche menzionate nella stessa comunicazione sono state interamente ammortizzate prima dell'anno 2015;
- con riferimento agli impianti essenziali oggetto del presente provvedimento, tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del Corrispettivo per l'anno 2015

DELIBERA

1. di prevedere che Terna eroghi a EDIPOWER, nei termini indicati in premessa e con riferimento agli impianti San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2015, il cui importo è indicato nell'Allegato A;

2. di prevedere che Terna eroghi a EDISON TRADING, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Milazzo, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2015, il cui importo è indicato nell'Allegato B;
3. di prevedere che Terna eroghi a ENEL PRODUZIONE, nei termini indicati in premessa e con riferimento agli impianti Anapo, Augusta, Guadalami, Porto Empedocle, Priolo e Termini Imerese, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2015, il cui importo è indicato nell'Allegato C;
4. di prevedere che Terna eroghi a EP PRODUZIONE, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Trapani Turbogas, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2015, il cui importo è indicato nell'Allegato D;
5. di prevedere che Terna eroghi a ERG PG, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto CTE Nuce Nord, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2015, il cui importo è indicato nell'Allegato E;
6. di prevedere che Terna eroghi a ISAB, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Isab Energy, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2015, il cui importo è indicato nell'Allegato F;
7. di stabilire che, di norma, Terna dia seguito alle disposizioni di cui al punti da 1 a 6 entro il giorno 31 dicembre 2015;
8. di trasmettere gli Allegati A, B, C, D, E ed F a Terna e, rispettivamente, a EDIPOWER, EDISON TRADING, ENEL PRODUZIONE, EP PRODUZIONE, ERG PG e ISAB;
9. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione degli Allegati A, B, C, D, E ed F, in quanto contenenti informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

15 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni